



Traduzione certificata conforme all'originale dall'arabo il 09/11/2020

Direzione Generale delle
Imposte

Repubblica Tunisina
Ministero delle Finanze

Unità per il contenzioso
fiscale e la conciliazione
fiscale

N ° 002208

Il 23 aprile 2020

NOTA PER

Direttore dell'Unità Nazionale di Controllo e Indagini Fiscali.

Capo della Brigata delle Investigazioni e della Lotta contro l'Evasione Fiscale.

Direttore della Direzione delle Grandi Imprese

e Direttore delle Medie Imprese

Responsabili dei Centri Regionali di Controllo Fiscale

Oggetto : Sospensione delle procedure e delle scadenze durante il confinamento sanitario totale.

Riferimenti:

-Decreto legge del Capo del Governo n ° 6/2020 del 16 aprile 2020, prescrivente misure fiscali e finanziarie per mitigare le ripercussioni della diffusione del Coronavirus "Covid-19".

-Decreto Legge del Capo del Governo n ° 8/2020 del 17 aprile 2020, recante la sospensione delle procedure e delle scadenze.

A seguito della procedura di confinamento sanitario adottata nell'ambito delle misure di prevenzione della diffusione del Coronavirus "Covid 19", e per garantire i diritti dei contribuenti e di quelli del Tesoro di rinunciare al diritto a causa della suddetta misura eccezionale, che ha causato lo sconvolgimento del livello di funzionamento di alcuni servizi pubblici e la parziale sospensione dei tribunali.

Centre de traduction reconnu auprès des ambassades et des autorités compétentes

13, Rue Khemaïs Triki - Avenue Habib Bourguiba - 8050 Hammamet Tél/Fax 72 260 718

Tél:(+216) 72 260 718 - Fax: (+216) 72 262 305 - E-mail: hammamet.langues@yahoo.fr - Site web: www.hammamet.langues@yahoo.fr - www.hammamet.langues.com



In conformità alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legge n° 6 del 2020 sopramenzionato, le scadenze di presecrizione, tutte le scadenze relative alle procedure di verifica fiscale e della valutazione arbitraria sono state sospese a partire dal **23 marzo 2020**.

Ai sensi del primo articolo del citato decreto legge n° 8 del 2020, le procedure e i termini per la presentazione di azioni legali, ricorsi e accordi con i tribunali sono stati sospesi a partire dall'**11 marzo 2020**.

Le disposizioni di cui sopra entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione dei due decreti legge sopra citati, corrispondente al **18 aprile 2020**.

La presente nota ha lo scopo di illustrare le disposizioni di legge qui menzionate :

1-Definizione dei limiti temporali di sospensione :

La sospensione dei termini di legge significa che il periodo di sospensione previsto dalla legge per qualsiasi motivo non viene preso in considerazione nel calcolo della durata iniziale del periodo, con conseguente sospensione di tale termine a partire dalla sospensione, per poi riprendere immediatamente dopo la sua scadenza con il calcolo del periodo precedente la data di inizio della sospensione. Su questa base, il processo di sospensione porta al calcolo della durata massima del termine combinando il periodo che è trascorso prima dell'inizio della sospensione e il periodo rimanente dopo la scadenza del periodo di sospensione.

Per esempio:

1-La notifica di una diffida al contribuente a presentare la dichiarazione dei redditi il **12 marzo 2020**, che teoricamente porta alla scadenza del periodo di 30 giorni di liquidazione dal **13 aprile 2020**, ma la sospensione di tale periodo dal **23 marzo 2020** fino al **15°** giorno dalla data di revoca del contenimento sanitario totale porta al calcolo come segue:

(**10 giorni** dal **13 marzo 2020** al **22 marzo 2020** il periodo prima dell'inizio della sospensione) + (**20 giorni** sono conteggiati a partire dal giorno successivo al quindicesimo giorno dalla data di revoca del completo contenimento sanitario come periodo rimanente del dopo la fine della sospensione).



2- Il periodo di un mese di verifica approfondita dal **18 marzo 2020** al **16 aprile 2020** è sospeso dal **23 marzo 2020** fino al quindicesimo giorno successivo alla data di revoca del contenimento sanitario totale, portando al suo calcolo come segue:

(**5 giorni** dal **18 marzo 2020** al **22 marzo 2020** come periodo trascorso dalla sospensione prima del suo inizio) + (**25 giorni** dal giorno successivo al **15°** giorno dalla data di revoca del confinamento sanitario come rimanente della sospensione dopo la sua scadenza)



II- Sospensione dei termini per la verifica fiscale e le procedure di tassazione:

1- Limiti di tempo per le procedure di sospensione :

La procedura di sospensione prevista dall'art. **9 del decreto –legge n° 6 del 16 aprile 2020**, relativo alla promulgazione di misure fiscali e finanziarie per mitigare l'impatto della diffusione del Coronavirus "Covid-19", comprende tutti i termini per la verifica fiscale e la tassazione d'ufficio, nonché le scadenze per l'opposizione concessa al contribuente di cui al Codice di Diritto e Procedura Fiscale. La sospensione si applica anche agli interessi dei servizi dell'amministrazione fiscale e ai diritti del contribuente.

E questo riguarda principalmente i seguenti punti:

- Termini di prescrizione relativi al controllo o alla verifica delle dichiarazioni dei redditi o all'applicazione di sanzioni fiscali e amministrative, nonché alle dichiarazioni e alla trasmissione delle sanzioni penali.
- Limiti temporali per il regolamento delle omissioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi o per il regolamento della situazione sotto il titolo di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui tassazione è soggetta a preavviso.
- Termini per rispondere alle richieste dei servizi dell'amministrazione fiscale rivolte al contribuente nell'ambito di verifiche preliminari o approfondite o per altre nell'ambito del diritto di accesso.
- Termine minimo per l'inizio dell'audit approfondito e la sua durata massima legale.
- Durata massima della notifica dei risultati della verifica preliminare.



-Termini per la discussione dei risultati della verifica tra l'amministrazione fiscale e il contribuente.

-Limiti temporali per la fase di decisione delle pratiche da parte delle commissioni di conciliazione amministrativa.

-Limiti temporali per la notifica delle decisioni fiscali d'ufficio.

2-Durata della sospensione :

In conformità a quanto previsto dal **decreto legge del Capo dello Stato n° 6/2020 del 16 aprile 2020**, prescrivente misure fiscali e finanziarie per mitigare le ripercussioni della diffusione del Coronavirus "Covid-19", la durata della sospensione è stata fissata per i periodi previsti dalle procedure di verifica fiscale e di tassazione d'ufficio, **dal 23 marzo 2020 alla fine del quindicesimo giorno dalla data di revoca del contenimento sanitario totale.**

III-Sospensione dei termini per le procedure di contenzioso fiscale

1- I termini per la sospensione

La procedura di sospensione prevista dal primo articolo del **decreto legge n° 8 / 2020 del 17 aprile 2020**, riguarda procedure e termini per le controversie fiscali dinanzi ai tribunali di primo grado, di appello e di cassazione.

Si tratta essenzialmente di un contenzioso fiscale relativo alla base imponibile, di seguito riportato:

- Termini per la presentazione e la pubblicazione dei ricorsi contro le decisioni di imposizione d'ufficio, le decisioni di applicazione del regime di imposizione forfettaria, le decisioni di rifiuto della restituzione, esplicita o implicita, e la relativa citazione in giudizio.

-Termini per la presentazione del ricorso e per la notifica e la presentazione dei documenti.

-Termini per la presentazione di un ricorso alla Corte di Cassazione e per la notifica e la presentazione dei propri documenti.

2-Durata della sospensione :

Il periodo di sospensione delle procedure di contenzioso e i relativi termini differiscono dal periodo di sospensione relativo alle procedure di verifica fiscale e alle procedure di tassazione



d'ufficio, in quanto il periodo di sospensione è stato determinato in relazione al periodo di contenzioso secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto Legge n°8 del 2020 emanato il 17 aprile 2020 dall'11 marzo 2020 fino a 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Governativo in tal senso.

Pertanto, in considerazione dell'importanza della corretta applicazione delle suddette disposizioni eccezionali sui diritti del Tesoro e sui diritti dei contribuenti, i responsabili dell'Unità Nazionale di Controllo e delle Investigazioni Fiscali, il Capo della Brigata delle Investigazioni e della Lotta contro l'Evasione Fiscale, il Direttore della Direzione delle Grandi Imprese e il Direttore delle Medie Imprese, i Responsabili dei centri regionali di controllo fiscale sono chiamati a garantire personalmente il rispetto di quanto esposto nella presente nota.

Questi devono anche esercitarsi alla/a:

- **Ri-notifica degli avvisi relativi alla verifica e alla tassazione automatica che hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 23 marzo 2020 e il 18 aprile 2020, nonché le notifiche effettuate nel periodo compreso tra l'11 marzo 2020 e il 18 aprile 2020** relative alle procedure di contenzioso delle notifiche che si sono concluse con l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte dei servizi postali con la menzione "non richiesta" o "rinvio al mittente", al fine di garantire il diritto del contribuente all'esecuzione e in considerazione dei casi in cui non è stato possibile ricevere la lettera a causa del totale contenimento sanitario.

-effettuare un inventario preventivo dei fascicoli oggetto della procedura di sospensione al fine di preparare la ripresa dei termini e delle procedure per gli stessi in conformità alla legge, tenendo presente che la data di scadenza della sospensione sarà comunicata immediatamente dopo la pubblicazione del testo che riporta la revoca del confinamento sanitario totale.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l'Unità per il contenzioso fiscale e la conciliazione fiscale.

Direttore Generale delle Imposte
Sami ZOUBIDI
Firma :illeggibile

